



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 781/XIX Sess./2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicata il 9 settembre 2021 – richiesta urgente indicazioni in merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri

Cari Presidenti,

com'è ben noto, più volte, anche nel corso degli ultimi mesi, il Consiglio Nazionale ha richiesto, al Ministero della Giustizia ed al Parlamento, modifiche al Regolamento Elettorale perché venisse reso conforme alla legge costituzionale sulla tutela di genere.

Pur in pendenza di tale esigenza, il CNI e gli Ordini Provinciali hanno proceduto a svolgere scrupolosamente tutte le attività istituzionali previste dall'attuale normativa in tema di rinnovo dei Consigli, assicurando, infine, il completamento delle procedure elettorali anche mediante il voto a distanza, come richiesto dall'attuale emergenza sanitaria.

Lo stesso Ministero, peraltro, ha inteso, con nota del 22/07/2021, richiedere il completamento delle elezioni per il mese di ottobre 2021, per cui il CNI ha fissato al 16/9/2021 il termine per l'indizione delle stesse da parte dei Consigli Territoriali.

Ciò premesso, è necessario informarti che, con ordinanza dell'8/9/2021, pervenuta oggi, il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta nuovamente dall'Ordine di Roma, connessa al noto ricorso presentato il 31/3/2021, per la sospensione del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti impugnati.

Il Consiglio Nazionale ha immediatamente preso contatto con il Ministero, cui più volte aveva rappresentato il rischio di tale sospensiva al Regolamento, e richiesto, con la nota che si allega unitamente al provvedimento cautelare citato, di ricevere con urgenza indicazioni circa l'ambito, i temi e gli effetti di applicazione della sospensiva del regolamento disposta dal TAR, con particolare riguardo alla possibilità di svolgimento delle elezioni.

Seguirà tempestivo aggiornamento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Cod. IPA: odipr_05 - Cod. Registro: IN - Prot.N. 0000895 del 09/09/2021



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

09/09/2021 U-vv/6505/2021



presso il
Ministero della Giustizia

*Illustre Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
Via Arenula n.70 – 00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it*

Oggetto: Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021) pubblicata il 9 settembre 2021 – richiesta urgente indicazioni in merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri

Ill.ma Ministra prof.ssa Marta Cartabia,

come la S.V. sa, con ordinanza depositata in data odierna, il Tar Lazio, Sez. I, ha sospeso "l'efficacia degli atti impugnati" dall'Ordine degli Ingegneri di Roma nel giudizio rubricato al R.G. n. 3592/2021 (ord. n. 4846/2021, che si allega per comodità), relativi all'oggetto.

Stando alla formula utilizzata dall'ordinanza, la sospensione riguarda tutti gli atti e i provvedimenti gravati dall'Ordine ricorrente e quindi sia il Regolamento recante la disciplina per le elezioni "da remoto", sia tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o conseguenti, anch'essi impugnati innanzi il Tar.

Si deve peraltro osservare che la sospensione è motivata anche con riferimento alla necessità di approfondire le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente, che riguardano anche le norme generali disciplinanti le elezioni dei Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

In proposito, va evidenziato come siano allo stato in corso le procedure elettorali, la cui indizione è fissata entro il prossimo 16 settembre, termine che interessa sia gli Ordini che intendono votare "in presenza" che quelli che hanno optato per il voto "da remoto".

È quindi assolutamente urgente ed indifferibile che codesto Ministero fornisca le necessarie indicazioni per l'ulteriore prosecuzione dell'iter elettorale, che prevede l'inizio delle votazioni nel quindicesimo giorno successivo all'indizione.


Va precisato, quindi, il perimetro applicativo della decisione del Tar, ponendosi, pertanto, il problema dell'estensione, o meno, della sospensione per tutti gli Ordini, inclusi sia quelli che hanno optato per le modalità di voto "da remoto" che quelli che hanno invece aderito alle consuete modalità di voto "in presenza".

Queste ultime, infatti, stando all'ordinanza del Tar, potrebbero rischiare di essere inutilmente tenute ove il Giudice amministrativo ritenesse effettivamente sussistenti, in sede di merito, fissata per il 20/10/2021, i profili di contrasto col principio di pari opportunità di genere, accennati nell'ordinanza cautelare (e peraltro evidenziati anche da codesto Spett.le Ministero nella Nota prot. n. 151709 del 22 luglio 2021, a firma del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia, Dr. Giovanni Mimmo).


Poiché si tratta di questione che riguarda atti governativi, ivi compreso il DPR 169/2005, il Consiglio Nazionale resta in attesa di urgentissime indicazioni da parte della S.V., in qualità di Ministero vigilante, circa gli adempimenti successivi all'ordinanza in oggetto.

Con deferenza.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Angelo Valsecchi)



Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)




Allegata: ordinanza Tar Lazio

Pubblicato il 09/09/2021

04846 2021

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03592/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2021, proposto da

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante “procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri” comunicato all'Ordine degli Ingegneri di Roma con nota in data 9.2.2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che per la definizione della controversia risulta fissata l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021 e che, da ultimo, l'Ordine ricorrente è stato invitato a indire le elezioni entro il 16.9.2021;

Ritenuto – attesa la necessità di approfondire nel merito le questioni, anche di legittimità costituzionale, prospettate nel ricorso e tenuto conto della rilevanza del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, relativo allo svolgimento delle elezioni secondo modalità discriminatorie e non rispettose dei principi costituzionali in materia di parità di genere - di sospendere l'efficacia degli atti impugnati;

Considerato, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, compensando le spese della relativa fase in relazione della peculiarità delle questioni prospettate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- conferma per la trattazione del merito della controversia l'udienza del 20 ottobre 2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO